

Disegno di legge 555 del 27.03.07 (cofirmatario)

Istituzione del difensore civico della Regione. Norme guida per i difensori civici operanti presso gli enti locali

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il decennio 1990/2000 si è caratterizzato, per quanto concerne la pubblica amministrazione, per l'emanazione da parte del Parlamento della Repubblica e dell'Assemblea regionale siciliana, di numerose leggi che hanno riformato l'apparato pubblico centrale e regionale avviando la fase della modernizzazione dei pubblici uffici.

In sostanza, mutuando anche modelli di organizzazione in vigore nei paesi europei industrialmente avanzati e tenendo conto delle più avvedute acquisizioni dottrinarie e scientifiche, è stato disegnato un modello di amministrazione democratica, partecipata che tiene conto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Al vecchio modello di pubblica amministrazione centralistica, autoreferenziale, formalistica è stato sostituito, sicuramente a livello quantomeno normativo, un modello di amministrazione decentrata, trasparente, partecipata in cui il cittadino è chiamato a svolgere un ruolo rilevante.

Una nuova impostazione culturale e politica del rapporto tra amministrazione e cittadino che vede quest'ultimo in una posizione più dinamica quale portatore di istanze ed aspettative disciplinate dalla Costituzione, dallo Statuto regionale e dalle leggi che mirano a diffondere un concetto di partecipazione attiva e produttiva.

Proprio per accentuare i processi di modernizzazione e quelli di partecipazione democratica sono stati previsti istituti di democrazia diretta e una più efficace, penetrante attuazione e tutela dei diritti di cittadinanza. Al fine di rendere operanti tali principi, in molte regioni ed enti locali del nostro paese, si è provveduto ad istituire una figura tipica della democrazia scandinava, quella dell'ombudsmann'. Tale istituto in Italia ha assunto il nome di difensore civico, le cui funzioni istituzionali lo collocano in posizione intermedia fra l'amministrazione e i cittadini a tutela di questi ultimi e per gli interventi destinati al superamento di disfunzioni, abusi, omissioni eventualmente commessi dalla pubblica amministrazione a danno dell'immagine di essa e dell'utenza. Una figura istituzionale che ben si inserisce nel concetto di amministrazione moderna acquisito e da diffondere per garantire livelli di qualità ed efficienza nei servizi erogati e nell'attività propria della pubblica amministrazione.

La conferenza parlamentare del Consiglio d'Europa ha evidenziato come di fronte alle sostanziali lungaggini e intasamenti', ancorché onerosi, dei sistemi giuridici di protezione classica, che intervengono a posteriori e comunque con notevole ritardo, senza che si possa superare l'inerzia della pubblica amministrazione, conviene considerare con favore l'istituzione di un organo che accolga ed istruisca i ricorsi ed abbia accesso ai documenti interni dei servizi pubblici'.

Quest'organo è stato individuato nel difensore civico, chiamato ad assicurare la tutela non giurisdizionale dei cittadini ed intervenire nei casi di ritardo, irregolarità ed omissioni nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Insomma una figura istituzionale *super partes* che si inserisce correttamente nel contesto di una amministrazione pubblica al servizio del cittadino.

Il presente disegno di legge intende superare, istituendo l'ufficio del difensore civico regionale, il ritardo che la nostra regione ha accumulato su questo versante anche rispetto ad altre realtà regionali e agli stessi enti locali.

La Regione siciliana è, infatti, l'unica regione in Italia a non avere legiferato in materia, mentre in quindici regioni il difensore civico non solo è stato previsto dalla normativa vigente ma è già stato nominato; nelle altre quattro regioni manca soltanto la designazione.

Negli enti locali siciliani, 200 comuni su 390 prevedono nello statuto l'istituzione del difensore civico e 146 lo hanno già eletto. Anche le nove province regionali si sono allineate a tale orientamento, anche se solo quattro di loro hanno provveduto alla nomina effettiva.

Si tratta quindi di colmare un vuoto normativo e non solo, per consentire alla Regione di acquisire sul piano della tutela dei diritti, un ruolo sempre più qualificato ad integrazione di tutte le leggi di riforma varate dal Parlamento regionale.

Il disegno di legge che si consegna alla valutazione dell'Assemblea si propone innanzitutto di dettare una disciplina innovativa e rigorosa affinché il difensore civico svolga la propria attività all'insegna della massima trasparenza e autonomia dal ceto politico e burocratico. L'istituto del difensore civico non può essere concepito come un ulteriore posto di sottogoverno da lottizzare per conferire incarichi a soggetti privi di competenza e politicamente etichettati.

Il nucleo centrale del disegno di legge è infatti costituito da una serie di accorgimenti per circoscrivere la scelta a soggetti di comprovata autorevolezza, probità e indipendenza, forniti di adeguato curriculum da cui emerga una specifica competenza in materia amministrativa e dei diritti di cittadinanza. Al fine di evitare la nomina di persone appartenenti alla politica militante, sono elencati tassativi casi di ineleggibilità ed incompatibilità relativi a chi ha ricoperto cariche pubbliche elettive, (o si è candidato a ricoprirle) o di amministratore di ente locale o di aziende pubbliche. Così come è fatto divieto al difensore civico di accedere a tali cariche nei cinque anni successivi alla cessazione del suo mandato.

Le funzioni del difensore civico regionale e l'ambito di intervento sono indicati negli articoli 2 e 3 del disegno di legge, mentre tutti gli articoli del Titolo II illustrano dettagliatamente gli interventi del difensore civico regionale comprendendo innovazioni non esistenti nella legge regionale n. 10 del 1991 e nelle altre leggi di riforma.

Si tratta della partecipazione del difensore civico alle conferenze dei servizi di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale n. 10 del 1991 e del ricorso al difensore civico in materia di diritto di accesso agli atti amministrativi. In tal senso è prevista la modifica del sesto comma dell'articolo 28 della legge regionale n. 10 del 1991 in materia di ricorsi alle autorità amministrative avverso il diniego, tacito o esplicito, dell'accesso agli atti formati e detenuti dall'Amministrazione. Con ciò si colma una lacuna introducendo un mezzo di difesa del cittadino in vigore nel resto del Paese.

L'articolo 10 del disegno di legge recependo la normativa statale introduce il controllo eventuale sulle deliberazioni degli enti locali da parte del difensore civico provinciale e comunale. Tale previsione assume rilievo considerato che di fatto nel territorio regionale (come nel resto del Paese) sono stati aboliti i CO.RE.CO senza contestualmente prevedere il controllo eventuale di cui all'articolo 127 della legge 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali) che come è noto è riferito esclusivamente a deliberazioni concernenti:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) assunzioni del personale.

L'articolo 13, comma 14, del disegno di legge, al fine di evitare duplicazioni di interventi e di attività prevede la soppressione della Commissione di garanzia per la trasparenza amministrativa, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali (articolo 21

della legge regionale n. 10 del 1991 e articolo 31 della legge regionale n. 10 del 2000).

Il Titolo III del disegno di legge tratta dei requisiti per l'elezione del difensore civico regionale, dei casi di ineleggibilità e incompatibilità, della durata in carica, delle indennità e dotazione di personale dell'ufficio. L'articolo 16, comma 1, lettera a), elenca dettagliatamente i requisiti dei nominandi difensori civici regionali che devono essere designati dall'Assemblea regionale siciliana e nominati con decreto del Presidente della Regione.

Il Titolo IV del disegno di legge è dedicato ai difensori civici provinciali e comunali, al fine di dettare norme univoche per tutti gli enti locali soprattutto riguardo i requisiti di eleggibilità, le proroghe, le indennità di funzione, la costituzione degli uffici.

L'articolo 27 in materia finanziaria fa obbligo agli enti locali dell'Isola di istituire nei bilanci apposito capitolo di spesa relativo alle indennità e alle spese di gestione dell'ufficio del difensore civico. L'articolo 28, infine, abroga tutte le norme regionali incompatibili con le statuizioni del presente disegno di legge e tutte le previsioni statutarie e regolamentari locali che dovessero rivelarsi incompatibili con la nuova disciplina di cui si auspica la più sollecita approvazione da parte dell'Assemblea regionale siciliana.

---0---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Titolo I

Istituzione, funzioni e ambiti di intervento

Art. 1. Istituzione

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito nella Regione l'ufficio del difensore civico.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito improrogabilmente nelle province regionali e nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti il difensore civico. E' istituito, altresì, il difensore civico consortile fra piccoli comuni che non superino complessivamente la soglia massima di 20.000 abitanti.

Art. 2. Funzioni del difensore civico

1. Il difensore civico, nell'ambito delle rispettive competenze regionali, provinciali, comunali e consortili assicura la tutela non giurisdizionale dei

diritti dei cittadini residenti, dei cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione europea e di chiunque possa dimostrare trattamenti in violazione della dichiarazione dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Il difensore civico interviene in caso di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Il difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.

Art. 3.

Ambito dell'intervento

1. Per svolgere le funzioni e perseguire i fini di cui all'articolo 2, il difensore civico, nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, interviene presso:

a) l'amministrazione regionale, provinciale o comunale, gli enti e aziende, anche consortili, da essa dipendenti;

b) gli enti o aziende con partecipazione di capitale regionale, provinciale o comunale;

c) le aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere regionali;

d) gli enti locali destinatari di deleghe o subdeleghe regionali per attività e comportamenti connessi all'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate.

2. L'intervento del difensore civico regionale può riguardare anche le attività ed i comportamenti degli enti locali nell'esercizio di funzioni proprie qualora presso questi ultimi non sia stato ancora istituito il difensore civico. In questo caso il difensore civico regionale dispone che il difensore civico provinciale, nel caso di comune appartenente alla provincia, o il difensore civico della provincia viciniore, nel caso di ente locale provinciale, tratti il caso dell'ente locale interessato.

3. Il difensore civico regionale, di regola, coordina la propria attività con i difensori civici istituiti dalle province e dai comuni al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini. Per rendere effettivo tale coordinamento il difensore civico regionale convoca, in collaborazione con la sezione regionale dell'Associazione nazionale difensori civici italiani (ANDCI) e con le altre associazioni regionali di difesa civica, periodicamente, una conferenza dei difensori civici operanti sul territorio della

Regione, durante la quale possono essere coordinate le aree di attività di ciascuno di essi.

4. Nelle materie di cui al comma 1, lettere c) e d), il difensore civico regionale sovrintende all'operato dei difensori civici locali i quali, qualora l'intervento richiesto sia circoscritto all'ambito territoriale di competenza, agiscono sulla base delle direttive generali impartite dal difensore civico regionale.

5. Il difensore civico della Regione, su sollecitazione di cittadini singoli o associati e sino all'istituzione del difensore civico nazionale, esercita anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente all'ambito regionale e con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che la presente legge gli attribuisce nei confronti delle strutture regionali. Il difensore civico comunale e provinciale può, su istanza degli interessati, intervenire, limitatamente, alla richiesta di notizie ed alla presentazione di solleciti, presso le medesime organizzazioni periferiche dello Stato operanti sul territorio comunale o provinciale.

6. Il difensore civico provinciale, sulla base delle direttive generali impartite dal difensore civico regionale, coordina la propria attività con i difensori civici istituiti dai comuni della rispettiva provincia al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini. Per rendere effettivo tale coordinamento il difensore civico provinciale convoca, periodicamente, una conferenza dei difensori civici operanti sul territorio della provincia, durante la quale vengono coordinate le aree di attività di ciascuno di essi.

7. Il difensore civico provinciale o comunale, nel proprio ambito territoriale, interviene, altresì, a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), al fine della tutela di posizioni connesse con il predetto rapporto.

Titolo II Interventi del difensore civico

Art. 4. Attivazione dell'intervento

1. Il difensore civico regionale, provinciale, comunale e consortile interviene:

a) a richiesta di singoli interessati, di enti, pubblici o privati, e di associazioni e formazioni sociali;

b) d'ufficio;

c) a richiesta di soggetti titolari di cariche elettive e pubbliche nell'espletamento del loro mandato popolare;

d) a richiesta di soggetti titolari di cariche elettive pubbliche nell'espletamento del loro mandato popolare.

2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), può essere formulata per iscritto, per via telematica o oralmente. Nel terzo caso la richiesta è verbalizzata dall'ufficio.

Art. 5.

Rapporti con i ricorsi giurisdizionali o amministrativi

1. La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare istanza al difensore civico.

2. Quando è proposto dagli interessati ricorso giurisdizionale su casi già fatti oggetto di intervento del difensore civico, questi può inviare all'organo giurisdizionale informazioni o documenti che ritenga utili per la migliore amministrazione della giustizia.

Art. 6.

Intervento su richiesta

1. Nel caso di richiesta dei soggetti di cui all'articolo 4, lettera a), il difensore civico:

a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, o dai regolamenti, non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti;

b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso si rivolge all'ufficio relazioni con il pubblico o al responsabile del procedimento stesso, affinché, senza ulteriore ritardo, lo concluda.

2. Il difensore civico regionale, in particolare, qualora si tratti di atto dovuto e omesso illegittimamente dalle amministrazioni soggette al suo controllo, propone all'Amministrazione regionale competente la nomina di un commissario ad acta per l'adozione dell'atto, nel caso non sia possibile definire un termine per il relativo adempimento.

3. Il difensore civico regionale, provinciale, comunale e consortile, per l'adempimento dei suoi compiti, oltre alla richiesta di notizie, può:

a) consultare e ottenere copia, senza i limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;

b) convocare il responsabile dell'ufficio competente e del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni;

c) accedere agli uffici per adempiere gli accertamenti che si rendano necessari;

d) convocare il responsabile degli uffici relazione con il pubblico, degli sportelli unici per le attività produttive e degli sportelli polifunzionali di relazione con il pubblico.

4. L'amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del difensore civico.

5. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

6. Il difensore civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento, nonché agli organi delle amministrazioni interessate anche ai fini della eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del funzionario inadempiente.

Art. 7.

Intervento d'ufficio

1. Oltre che a richiesta dei soggetti indicati dall'articolo 4, lettera a), il difensore civico regionale, provinciale e comunale può intervenire d'ufficio qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni ed inefficienze nell'attività e nei comportamenti delle amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 3, comma 1, sempre al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità. Tale intervento può essere esteso anche a casi di natura e contenuto analoghi a quelli già esaminati dal difensore civico.

2. Degli interventi d'ufficio il difensore civico dà sollecita informazione al responsabile preposto al servizio, nonché agli organi rappresentativi della amministrazione interessata.

3. Il difensore civico può esercitare tutti i poteri istruttori previsti dall'articolo 2.

4. Il difensore civico dà specifica notizia dei risultati conseguiti attraverso il suo intervento con la relazione di cui all'articolo 13.

Art. 8.

Diritto di partecipazione del difensore civico alle conferenze di servizio

1. Il difensore civico partecipa di diritto alle conferenze di servizi indette dall'amministrazione di riferimento ivi comprese quelle indette dagli sportelli unici (SUAP) e riguardanti interessi collettivi e/o diffusi nonché casi, questioni, fatti oggetto di intervento del difensore civico. A tale scopo è fatto obbligo all'ufficio procedente di convocare il difensore civico.

2. Le amministrazioni promuovono la massima partecipazione del difensore civico alle conferenze di servizio al fine di garantire a quest'ultimo la massima conoscibilità delle vicende relative alla vita amministrativa dell'ente.

Art. 9.

Ricorso al difensore civico in materia di accesso agli atti amministrativi

1. Il comma 6 dell'articolo 28 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:

6. Salve le disposizioni dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti i ricorsi giurisdizionali contro il rifiuto, espresso o tacito, o nel caso di differimento ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell'accesso ai documenti amministrativi, l'interessato può chiedere al difensore civico competente, nello stesso termine previsto per ricorrere al Tribunale amministrativo regionale, che sia riesaminata la determinazione dell'amministrazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.'

2. Nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con i limiti di cui al comma 5, dell'articolo 3, si applicano le disposizioni della legge 29 novembre 2005, n. 15 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10.

Controllo eventuale delle deliberazioni degli enti locali

1 Il difensore civico comunale, provinciale e consortile esercita il controllo sulle deliberazioni della giunta e del consiglio quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) assunzione di personale.

2. Il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Art. 11.

Poteri d'impulso per l'attivazione dei procedimenti disciplinari

1. Il difensore civico regionale, provinciale, comunale e consortile, qualora ravvisi da parte del pubblico dipendente una violazione dei doveri derivanti dalla presente legge o dalle norme statutarie o regolamentari che ne costituiscono applicazione, informa l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari il quale è tenuto ad avviare senza ritardo il relativo procedimento.

Art. 12.

Segnalazioni, rapporti all'autorità giudiziaria

1. Qualora il difensore civico, nell'esercizio delle proprie funzioni, rilevi o abbia notizia di disfunzioni o anomalie nell'operato degli uffici della pubblica amministrazione diversi da quelli di cui all'articolo 3, comunque incidenti sulla qualità e regolarità delle attività amministrative della Regione e degli altri enti ricompresi nella competenza del difensore stesso, ne riferisce all'amministrazione interessata.

2. Il difensore civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ne fa rapporto all'autorità giudiziaria.

3. Il difensore civico segnala al Procuratore generale della Corte dei conti eventuali irregolarità contabili di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività.

Art. 13.

Relazione e rapporti Assemblea regionale siciliana. Relazione del difensore civico provinciale e comunale

1. Il difensore civico regionale invia all'Assemblea regionale siciliana, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi e normativi che si ritengono necessari per migliorare la propria attività. La Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana è tenuta entro trenta giorni dal ricevimento a darne

comunicazione all'Assemblea recapitando copia della predetta relazione ai singoli deputati regionali.

2. Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il difensore civico può in ogni momento inviare apposite relazioni all'Assemblea regionale siciliana e alla competente Commissione legislativa.

3. Copia delle relazioni di cui ai commi 1 e 2 è inviata per conoscenza alla Giunta regionale.

4. La relazione del difensore civico, qualora riguardi anche interventi compiuti presso uffici di enti locali, viene trasmessa dall'Assemblea regionale siciliana ai rappresentanti degli enti stessi.

5. La relazione annuale è sottoposta a discussione dell'Assemblea regionale siciliana secondo le norme del regolamento interno.

6. La relazione annuale, dopo il pronunciamento dell'Assemblea regionale siciliana, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione. L'Assemblea regionale siciliana provvede a darne pubblicità anche su altri organi di stampa e sul proprio sito internet.

7. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione legislativa competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria funzione e dalle altre Commissioni legislative in ordine ad aspetti particolari della propria attività.

8. Le Commissioni legislative possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

9. Alle riunioni delle Commissioni legislative viene invitato un rappresentante della Giunta regionale.

10. E' istituito presso l'ufficio del difensore civico regionale l'archivio delle relazioni presentate dai difensori civici di Sicilia.

11. Il difensore civico regionale trasmette, ogni anno, copia delle relazioni a detto archivio. I difensori civici provinciali, comunali e consortili inviano, ogni anno, al difensore civico regionale copia delle proprie relazioni presentate presso l'ente locale di appartenenza per essere depositate in archivio al fine della pubblica consultazione.

12. Il difensore civico provinciale e comunale invia rispettivamente al consiglio provinciale, comunale e ai consigli comunali dei consorzi dei comuni, con periodicità annuale, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità.

13. Il presidente del consiglio provinciale e comunale, di sua iniziativa, qualora ne rilevi

l'esigenza, o su richiesta di uno o più gruppi consiliari, richiede la presenza del difensore civico alle sedute del consiglio provinciale e comunale, mediante formale convocazione.

14. E' soppressa la Commissione di garanzia per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali di cui all'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e all'articolo 21 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Art. 14.

Informazione sull'attività del difensore civico

1. Il difensore civico può fornire informazioni sulla propria attività e sui risultati degli accertamenti eseguiti, e può promuovere conferenze e dibattiti, anche coinvolgendo soggetti appartenenti all'Amministrazione regionale, avvalendosi di mezzi e strumenti posti a disposizione dalla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana.

Titolo III

Difensore civico regionale. Requisiti, elezione, ineleggibilità e incompatibilità, indennità e dotazione

Art. 15.

Autonomia finanziaria e sede

1. L'ufficio del difensore civico regionale è dotato di autonomia finanziaria e deve avere apposita ed adeguata sede nella città di Palermo.

Art. 16.

Requisiti, ineleggibilità, incompatibilità

1. Il difensore civico regionale è scelto:

a) fra chi ha esercitato le funzioni di difensore civico provinciale, comunale e consortile in un ente locale per almeno un triennio;

b) fra esperti di difesa civica nazionale nominati dall' A.N.D.C.I. per riconosciuti e notevoli titoli ed attività scientifica e didattica in materia di diritti umani, di cittadinanza e di comunicazione istituzionale;

c) fra dirigenti amministrativi in servizio con almeno ventanni di anzianità effettiva o dirigenti amministrativi in quiescenza, muniti di laurea in giurisprudenza che abbiano prestato servizio nello Stato, nella Regione, nelle province e nei comuni con popolazione non inferiore a 200 mila abitanti;

d) fra i cittadini residenti in un comune d'Italia che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e che abbiano il godimento dei diritti politici e siano esenti da condanna e procedimenti penali pendenti, civili, contabili e non siano stati destituiti o dispensati da un pubblico impiego.

2. Inoltre è richiesto per i soggetti indicati, oltre il possesso di laurea in giurisprudenza, come titoli preferenziali, l'abilitazione all'esercizio della professione legale e/o all'insegnamento di materie giuridiche negli istituti statali d'istruzione superiore. I cittadini in possesso dei requisiti predetti, all'atto della presentazione della propria candidatura, devono allegare dettagliato curriculum vitae da dove si evinca una particolare competenza in materia amministrativa e dei diritti di cittadinanza.

3. Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico regionale:

a) i membri del Parlamento europeo, i membri del Parlamento italiano, i deputati o consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali. Chi ha ricoperto un incarico pubblico elettivo o quelli di amministratore di un ente locale non può essere nominato difensore civico regionale se non sono trascorsi dieci anni dalla fine del mandato elettorale.

b) gli amministratori di enti, aziende pubbliche o società per azioni dipendenti, partecipati o controllati dallo Stato o dalla Regione;

c) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e di imprese che abbiano con la Regione, le province ed i comuni rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essi ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;

d) coloro che, negli ultimi cinque anni dalla pubblicazione del bando di partecipazione alla selezione siano stati candidati alle elezioni per il Parlamento europeo, per il Parlamento della Repubblica, per l'Assemblea e i consigli regionali, per i consigli provinciali, comunali e circoscrizionali;

e) coloro che rientrano nei casi di ineleggibilità ed incompatibilità previste per l'elezione al Parlamento, all'Assemblea regionale siciliana, nei consigli regionali e nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.

4. L'incarico del difensore civico regionale è incompatibile con altre cariche pubbliche conseguenti a nomine da parte di organi elettivi. Non possono essere nominati, altresì, i candidati non eletti alla Presidenza della Regione nella tornata elettorale precedente alla designazione del difensore civico da parte dell'Assemblea regionale siciliana.

5. Il difensore civico regionale ha l'obbligo di residenza nella Regione.

6. Chi ha svolto le funzioni di difensore civico non

può ricoprire cariche elettive pubbliche per anni cinque dalla data di cessazione dell'incarico.

Art. 17.

Elezione. Assunzione delle funzioni

1. L'Assemblea regionale, esaminata la regolarità delle candidature, elegge il difensore civico regionale con la maggioranza dei due terzi dei deputati regionali in carica, ed a scrutinio segreto.

2. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al comma 1 nelle prime due votazioni, la designazione è effettuata dall'Assemblea regionale nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei deputati assegnati all'Assemblea.

3. Qualora neppure questa maggioranza potesse raggiungersi in tale seduta dopo due votazioni, la procedura di designazione deve essere effettuata dall'Assemblea regionale entro i successivi trenta giorni, sempre a maggioranza assoluta dei deputati assegnati alla Regione. In caso di parità, viene proclamato eletto il più anziano d'età.

4. Nel caso in cui non pervengano candidature, l'Assemblea regionale autonomamente procede all'elezione del difensore civico regionale tra i cittadini residenti in Sicilia in possesso dei requisiti indicati nella presente legge.

5. L'eletto entra in carica ed assume le funzioni di titolare dell'ufficio del difensore civico regionale, subordinatamente alla dichiarazione di accettazione dell'incarico con contestuale giuramento nelle mani del Presidente della Regione.

6. Il Presidente della Regione, entro venti giorni, dà notizia nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana dell'attivazione dell'istituto, contestualmente all'invito a pubblicizzare l'istituzione dell'ufficio, attraverso idonea informazione su funzioni, sede, orario. In tal senso, per una più puntuale diffusione della notizia, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, sono tenute a riportarla nei propri siti informatici ed ogni altro utile strumento di comunicazione pubblica istituzionale.

Art. 18.

Durata in carica e revoca. Proroga

1. Il difensore civico regionale dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta con le stesse modalità previste per l'elezione.

2. Il difensore civico scade, comunque, contestualmente all'Assemblea regionale, anche se non ha concluso il suo mandato.

3. Il Presidente dell'Assemblea regionale convoca l'Assemblea entro tre mesi dalla data di insediamento della stessa per procedere all'elezione del difensore civico.

4. In caso di revoca o dimissioni del difensore civico, l'Assemblea regionale provvede alla sostituzione entro sessanta giorni.

5. I poteri del difensore civico regionale sono prorogati sino alla nomina del successore, salvo il caso di revoca.

Art. 19.

Cessazione dalla carica. Dimissioni, decadenza, revoca

1. Il difensore civico regionale cessa dalla carica per intervenuta scadenza dell'incarico, per dimissioni, per decadenza o revoca.

2. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio.

3. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio, se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione formale da parte del Presidente dell'Assemblea regionale.

4. Il difensore civico regionale può essere revocato con deliberazione dell'Assemblea regionale, da adottarsi a scrutinio palese ed a maggioranza dei due terzi dei deputati assegnati alla Regione, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni o per aver subito, nel corso del mandato, condanne penali di primo grado.

Art. 20.

Indennità e mezzi

1. Il difensore civico, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale di un ufficio dotato di servizi e di personale, la cui composizione è stabilita con decreto del Presidente della Regione, su delibera della Giunta regionale e d'intesa con il titolare dell'incarico. Il relativo personale, nel numero e secondo i livelli funzionali come sopra determinati, è tratto dal ruolo regionale. Se il difensore civico regionale è un dirigente in servizio della pubblica amministrazione regionale o locale, il funzionario prescelto è collocato in aspettativa non retribuita.

2. Il personale dell'ufficio del difensore civico opera alle dipendenze funzionali del titolare dell'incarico.

3. Il compenso spettante al difensore civico regionale è fissato nella misura del 50 per cento dell'indennità di carica prevista per il Presidente della Regione.

4. Spetta, inoltre, al difensore civico il trattamento di missione ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento delle funzioni inerenti all'ufficio, nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori regionali della Sicilia.

Art. 21.
Norma finanziaria

1. Le indennità di carica del difensore civico regionale ed i rimborsi di spesa, di cui all'articolo 20, fanno carico al capitolo , iscritto tra le spese obbligatorie nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario , ed al corrispondente capitolo da istituirsi nei bilanci degli esercizi successivi.

2. Le spese relative al funzionamento dell'ufficio del difensore civico regionale, di cui all'articolo 20 fanno carico ai capitoli e , iscritti tra le spese di bilancio per l'esercizio finanziario ... , ed i corrispondenti capitoli da istituirsi nei bilanci degli esercizi successivi.

Titolo IV
Difensore civico provinciale e comunale. Requisiti, elezione, ineleggibilità e incompatibilità, indennità e dotazione

Art. 22.
Requisiti, ineleggibilità, incompatibilità

1. Il difensore civico provinciale, comunale e consortile è scelto tra i cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a consiglio comunale e provinciale, in possesso della laurea in giurisprudenza e abilitazione all'esercizio della professione legale e/o all'insegnamento di materie giuridiche nelle scuole medie superiori statali.

2. Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:

a) i membri del Parlamento ed i deputati regionali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e tutti coloro che abbiano ricoperto una carica pubblica elettiva negli ultimi cinque anni e i candidati non eletti a sindaco o presidente della provincia nell'ultima tornata elettorale precedente alla designazione del difensore civico;

b) gli amministratori di enti pubblici, istituti pubblici ed aziende pubbliche;

c) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e di imprese che abbiano con le province ed i comuni rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essi ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni.

3. L'incarico del difensore civico provinciale, comunale e consortile è incompatibile con altre cariche pubbliche conseguenti a nomine da parte di organi elettivi.

4. Il difensore civico provinciale ha l'obbligo di residenza nella provincia nella quale viene eletto.

5. Si applicano ai difensori civici provinciali, comunali e consortili le cause di ineleggibilità di cui al comma 3, lettere d) ed e), dell' articolo 16.

6. Si applica, altresì, ai difensori civici provinciali, comunali e consortili, il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 16.

Art. 23.

Elezione. Assunzione delle funzioni

1. Il consiglio provinciale, comunale e consortile, esaminata la regolarità delle candidature, elegge il difensore civico con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica ed a scrutinio segreto.

2. Dopo due scrutini infruttuosi viene eletto il candidato che ha raggiunto il maggior numero di voti; in caso di parità, viene proclamato eletto il più anziano d'età.

3. Nel caso in cui non pervengano candidature, il consiglio provinciale o comunale autonomamente procede all'elezione del difensore civico tra persone aventi i requisiti.

4. L'eletto entra in carica ed assume le funzioni di titolare dell'ufficio del difensore civico provinciale, comunale o consortile, subordinatamente alla dichiarazione di accettazione dell'incarico con contestuale giuramento rispettivamente nelle mani del presidente della provincia o del sindaco.

5. Il presidente della provincia e il sindaco, entro venti giorni, dà notizia ai cittadini dell'attivazione dell'istituto ed invia a tutti gli uffici provinciali o comunali copia della deliberazione di elezione del difensore civico, contestualmente all'invito a pubblicizzare anche nei siti informatici l'istituzione dell'ufficio, attraverso idonea informazione su funzioni, sede, orario.

Art. 24.

Durata in carica e revoca. Proroga

1. Il difensore civico provinciale, comunale e consortile dura in carica massimo cinque anni e può essere riconfermato una sola volta con le stesse modalità previste per l'elezione.

2. Il difensore civico scade, comunque, contestualmente al consiglio provinciale e comunale, anche se non ha concluso il suo mandato. Il difensore

civico consortile decade se viene sciolto, per qualsiasi causa, uno dei consigli comunali che compongono il consorzio.

3. Il presidente del consiglio convoca il consiglio provinciale e comunale entro tre mesi dalla data di insediamento della stessa per procedere alla elezione del difensore civico.

4. In caso di revoca o dimissioni del difensore civico, il consiglio provinciale e comunale provvede alla sostituzione entro sessanta giorni.

5. I poteri del difensore civico provinciale e comunale sono prorogati sino alla nomina del successore, salvo il caso di revoca.

6. Le province e i comuni sono tenuti ad adeguare i propri statuti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le norme di questo Titolo si applicano, altresì, ai difensori civici provinciali, comunali e consortili eletti in Sicilia alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Cessazione dalla carica. Dimissioni, decadenza, revoca

1. Il difensore civico provinciale, comunale e consortile cessa dalla carica per intervenuta scadenza dell'incarico, per dimissioni, per decadenza o revoca.

2. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio provinciale, comunale o consortile.

3. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio, se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione formale da parte del presidente del consiglio provinciale, comunale o consortile.

4. Il difensore civico provinciale, comunale o consortile può essere revocato con deliberazione del consiglio provinciale e comunale, da adottarsi a scrutinio palese ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia, al comune o al consorzio dei comuni, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni o per aver subito condanne penali di primo grado.

Art. 26.

Sede, indennità e mezzi

1. Il difensore civico provinciale e comunale ha sede presso gli uffici della provincia o del comune nei quali è eletto. Quello consortile nel comune del consorzio con numero di abitanti maggiore.

2. Il difensore civico, per l'espletamento delle sue

funzioni, si avvale di un ufficio dotato di servizi e di personale, costituito con atto deliberativo della Giunta provinciale e comunale.

3. Il personale dell'ufficio del difensore civico opera alle dipendenze funzionali del titolare dell'incarico.

4. Il compenso spettante al difensore civico è fissato nella misura del 50 per cento dell'indennità di carica prevista per il presidente della provincia e per il sindaco. Il compenso per il difensore civico consortile è pari al 50 per cento della indennità percepita dal sindaco di un comune con almeno 20.000 abitanti.

5. Spetta, inoltre, al difensore civico il trattamento di missione ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento delle funzioni inerenti all'ufficio, nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli amministratori locali.

Art. 27.
Norma finanziaria

1. E' fatto obbligo alle province e ai comuni di istituire nei bilanci degli esercizi finanziari di ogni anno il capitolo di spesa relativo alle indennità e alle spese di gestione dell'ufficio del difensore civico.

Art. 28.
Abrogazioni di norme

1. Sono abrogate tutte le norme regionali incompatibili con la presente legge. Sono, altresì, nulle tutte le statuizioni contenute negli statuti e/o nei regolamenti provinciali e comunali incompatibili con quanto previsto nella presente legge.

Art. 29
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
